



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP:266] **Realizzazione di un impianto di stoccaggio Gas “Bordolano Stoccaggio” in Comune di Bordolano (CR).**
e
[ID_VIP: 2137] **Progetto di “Modifiche all'assetto impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiature e fabbricati degli impianti di compressione e di trattamento della centrale di Bordolano”.**

Procedimento

Verifica di ottemperanza prescrizione A8) del Decreto VIA - DM 0001633 del 12.11.2009

e

Verifica di ottemperanza prescrizione 1) del provvedimento di esclusione dalla VIA - DM 18804 del 08.08.2013 come modificato dal DM 14583 del 16.05.2014

ID Fascicolo

3671

e

4194

Proponente

STOGIT S.p.A.

Elenco allegati

Parere CTVA n. 2901 del 14.12.2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 19/02/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 21/02/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 21/02/2019

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti alle attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 relativo al progetto di stoccaggio gas di "Bordolano stoccaggio" presentato dalla Società Stogit S.p.a.;

VISTA la prescrizione n. A.8) del suddetto decreto DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 la cui ottemperanza era demandata all'ARPA Lombardia, che recita:

"Dovrà essere predisposta a carico del Proponente una rete di monitoraggio dei potenziali disturbi microsismici prodotti dall'esercizio dell'impianto; le stazioni, la strumentazione ed il programma di misure, dovranno essere concordati con ARPA Lombardia";

VISTA la successiva verifica di assoggettabilità, presentata dalla medesima Stogit S.p.a., relativa alle "Modifiche all'assetto impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiature e fabbricati degli impianti di compressione e di trattamento della centrale di Bordolano", conclusasi con DM 18804 del 08.08.2013 e successivo DM 14583 del 16.05.2014 che sostituisce la prescrizione n. 1 del provvedimento precedente;

VISTA la prescrizione n. 1) del suddetto provvedimento di esclusione DM 14583 del 16.05.2014, la cui ottemperanza era demandata all'ARPA Lombardia, che recita:

"il progetto della rete di monitoraggio microsismico dovrà essere reso coerente alle indicazioni di seguito esposte; qualora dovessero presentarsi delle difficoltà e/o difformità rispetto alle stesse nella realizzazione della predetta rete, dovrà essere data tempestiva informazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A spese del Proponente : a) dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio microsismico ... omissis; b) per l'ubicazione dei terremoti dovrà essere utilizzato un modello sismico del sottosuolo basato su di una ricostruzione geologico-strutturale completa ... omissis...

VISTA la nota prot. prot 295 del 05.04.2017, acquisita con prot. 9020/DVA del 13.04.2017, con la quale la società Stogit S.p.a. ha trasmesso la documentazione "Interferometria differenziale

SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Bordolano (Aggiornamento dati Novembre 2016)” inerente il prosieguo delle attività previste dalla prescrizione A.8 concernente il monitoraggio della micro sismicità indotta del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009, nonché la documentazione relativa alla prescrizione n. 1 del successivo provvedimento di esclusione DM 14583 del 16.05.2014 relativo alla micro sismicità sempre inerente il medesimo campo di stoccaggio;

VISTA la nota prot. 139500 del 23.09.2016, con cui l’ARPA Lombardia ha rappresentato di non possedere le strutture tecniche necessarie per attendere ai compiti ad essa assegnata dai provvedimenti di compatibilità ambientale relativi a *“concessioni e/o impianti di ricerca, coltivazione, stoccaggio in sotterraneo di gas naturale”*, tra questi ultimi gli stoccaggi di Settala, Cornegliano Laudense e Bordolano, compiti in particolare inerenti la valutazione dei piani di monitoraggio microsismico e di subsidenza, e che pertanto essa si sarebbe astenuta dal valutare detti piani di monitoraggio microsismico, di subsidenza, di pressione del poro sia in fase di pianificazione preventiva che di presentazione di esiti analitici;

VISTO il parere n. 2466 del 21.07.2017, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, ha comunicato la propria disponibilità a farsi carico anche delle verifiche di ottemperanza per le quali l’ARPA Lombardia ha comunicato non poter attendere per mancanza delle strutture necessarie;

VISTA la nota prot. 17455/DVA del 26.07.2018 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, di dare avvio all’istruttoria tecnica delle verifiche di ottemperanza di cui trattasi sulla base della documentazione già trasmessa con nota prot. 10380/DVA del 03.05.2017;

PRESO ATTO che nella nota succitata, la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha invitato la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS a valutare unitariamente le due ottemperanze in quanto *“la prescrizione A.8) del decreto VIA richiede genericamente di realizzare una rete di monitoraggio microsismico, mentre la prescrizione n. 1 del provvedimento di esclusione (successivo al Decreto) fornisce dettagliate indicazioni su come detta rete di monitoraggio deve essere strutturata”*;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Stogit S.p.a. con nota 397 del 22.06.2018, acquisita al prot. 15426/DVA del 04.7.2018 dal titolo: *Relazione tecnica “Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio Bordolano (Aggiornamento dati Novembre 2017) con i risultati delle analisi e dell’interpretazione delle immagini radar satellitari relative al periodo Ottobre 2003-Novembre 2017” nonché i dati SAR e i dati della stazione pubblica CGPS di Crema.*”₂

ACQUISITO il parere n. 2901 del 14.12.2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 11 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.8) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 e alla prescrizione n. 1 del provvedimento di esclusione DM 14583 del 16/05/2014 di modifica del DM 18804 del 08.08.2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)